



COMUNE DI CASSANO ALL'IONIO (Provincia di Cosenza)

Ordinanza N. 33 del 21/03/2026

Sindaco

OGGETTO: PARZIALE REVOCA E MODIFICA ORDINANZA N.28 DEL 05.03.2026, RECANTE “EVACUAZIONE TEMPORANEA, A SCOPO CAUTELATIVO, DELLE ABITAZIONI E LOCALI DI PROPRIETA’ O POSSESSO IN VICO II E VICO III LUIGI PRAINO E CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE, DIVIETO DI SOSTA E FERMATA SU ENTRAMBI I LATI, VICO II, VICO III DI VIA LUIGI PRAINO E VIA LUIGI PRAINO”.

PREMESSO CHE

- in data 05/03/2026, con Ordinanza Sindacale n. 28, per i motivi analiticamente e meglio specificati nel richiamato provvedimento, veniva disposta l'evacuazione temporanea, a scopo cautelativo, delle abitazioni e locali di proprietà o possesso ubicati in Vico II e Vico III Luigi Praino, con contestuale chiusura al traffico veicolare e pedonale e divieto di sosta su entrambi i lati in Vico II e in Vico III Luigi Praino, oltre che su Via Luigi Praino, nel tratto compreso tra il civico 26 e l'edificio ospitante il centro polifunzionale Kosmopolis;
- con verbale di somma urgenza prot. n. 6186/2026 del 05/03/2026, redatto ai sensi dell'art 140 bis del D Lgs 36/2023, la ditta ALDECA SRL, con sede in via Tre Arie, 87070 Alessandria del Carretto (CS) veniva incaricata dell'esecuzione degli interventi di pulizia della vegetazione e disgaggio controllato dei volumi rocciosi instabili, sotto la direzione lavori del geologo Roberto De Marco;
- i lavori affidati venivano regolarmente svolti e in data 20.03.2026, con nota prot n. 7931 del 21/03/2026, in riferimento alla porzione di parete rocciosa prospiciente via Luigi Praino, la direzione lavori certificava quanto segue:
 - i lavori in oggetto eseguiti dalla ditta Aldeca srl con tecnici specializzati per i lavori su funi, sono stati eseguiti rispettando la normativa dei lavori su fune;
 - i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte con buon esito e non hanno dato luogo a vertenze alcune;
 - è possibile la riapertura della sede stradale in un unico senso di marcia; la corsia più adiacente alla parete dovrà, in via precauzionale, restare chiusa e transennata fino al completamento dei lavori definitivi di messa in sicurezza;

CONSIDERATO CHE

alla luce degli interventi eseguiti e del certificato di regolare esecuzione rilasciato dalla direzione dei lavori, possono ritenersi venute meno le ragioni che avevano indotto alla



COMUNE DI CASSANO ALL'IONIO (Provincia di Cosenza)

chiusura al traffico veicolare e pedonale, in via precauzionale, di via Luigi Praino, nel tratto tra il Civico 26 e il centro polifunzionale Kosmopolis;

VISTI

- l'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali);
- il D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della Protezione Civile);
- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il vigente Piano Comunale di Protezione Civile;

ORDINA

per le motivazioni espone in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e confermate,

A partire dalla pubblicazione della presente e con effetto immediato:

- rimanendo fermo e impregiudicato tutto il resto del provvedimento, l'art. 2 dell'Ordinanza n. 28 del 05.03.2026 è modificato e riformulato per come segue:
"Fino a diversa disposizione, restano interdette al traffico veicolare e pedonale, con divieto di sosta e fermata su entrambi i lati, Vico II e Vico III Luigi Praino";
- lungo Via Luigi Praino, dal civico 26 e fino al termine della strada, dovranno essere osservati il senso unico di marcia ed il divieto di sosta, mediante apposizione di apposita segnaletica e adozione di ogni opportuno provvedimento di competenza della Polizia Locale.

DISPONE

1. che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza amministrativa;

2. che il presente provvedimento sia trasmesso, per le rispettive competenze, ai seguenti Enti e Uffici:

- al Signor Prefetto di Cosenza protocollo.prefcs@pec.interno.it ;
- Regione Calabria - Ufficio di Presidenza capogabinettopresidenza@pec.regione.calabria.it ;
- alla Questura di Cosenza dipps126.00f0@pecps.poliziadistato.it ;
- alla Protezione Civile Regionale – Sala Operativa - sor@protezionecivilecalabria.it; dipartimento.protezionecivile@pec.regione.calabria.it.
- ai Vigili del Fuoco di Cosenza com.cosenza@cert.vigilfuoco.it ;
- all'Asp di Cosenza protocollo@pec.asp.cosenza.it ;



COMUNE DI CASSANO ALL'IONIO (Provincia di Cosenza)

- alla Compagnia CC di Cassano all'Ionio tcs45189@pec.carabinieri.it; tcs31849@pec.carabinieri.it;
- al Gruppo Guardia di Finanza di Sibari cs1360000p@pec.gdf.it ;
- al Responsabile del Settore 1 Affari Generali;
- al Responsabile del Settore 2 Lavori Pubblici;
- al Responsabile del Settore 3 Urbanistica;
- al Responsabile del Settore 5 Polizia Locale;

AVVERTE

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria entro il termine di sessanta giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza, ai sensi della normativa vigente.

SINDACO

GIANPAOLO IACOBINI / ArubaPEC S.p.A.